La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge: Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Deodato ed altri: « Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana ».

Tale proposta di legge è stata assegnata in sede legislativa nella seduta dell'Assemblea del 18 giugno 2002.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione sulle linee generali è di 6 ore e 30 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è di 5 ore e 10 minuti, ripartito nel seguente modo: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC (CCD-CDU) 32 minuti; Lega nord Padania 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti. Il tempo a disposizione del gruppo misto è di 39 minuti, così ripartito: Comunisti italiani 11 minuti; Socialisti democratici italiani 9 minuti; Verdi-l'Ulivo 7 minuti; UDEUR 4 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI 4 minuti; Minoranze linguistiche 4 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato). Il tempo a disposizione dei gruppi è di 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC (CCD-CDU) 15 minuti; Lega nord Padania 12 minuti. Il tempo a disposizione per il gruppo misto e di 33 minuti, così ripartiti: Comunisti italiani 10 minuti; Socialisti democratici italiani 8 minuti; Verdi-l'Ulivo 6 minuti; UDEUR 3 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI 3 minuti; Minoranze linguistiche 2 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. La proposta di legge in esame, a firma di tutti i deputati componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, è volta a differire il termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana.

La stessa intende far fronte ad alcune difficoltà di ordine pratico susseguenti all'applicazione del nuovo sistema di rimborso delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti politici introdotto dalla legge 3 giugno 1999 n. 157.

Con le finalità appena illustrate, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame introduce una deroga *una tantum* a quanto disposto dalla legge 3 giugno 1999 n. 157 che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che il termine ivi previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese, sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per le richieste di rimborso relative alle elezioni dell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana. La disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 157 del 1999 prevede invece che i partiti o i movimenti politici che intendano usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

Il comma 2 disciplina le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma precedente. La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso relative agli anni 2001-2002 siano corrisposti in un'unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l'erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa e cioè ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della già citata legge n. 157 del 1999. Tale disposizione prevede infatti che i rimborsi elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante.

L'articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento. Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento in 328.611,95 euro per il 2002 e in 89.621,44 euro a decorrere dal 2003, e stabilisce che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

La relazione introduttiva della proposta di legge precisa che tali oneri sono costituiti esclusivamente dalla riassegnazione dei rimborsi originariamente previsti dai piani di riparto approvati dall'Ufficio di Presidenza della Camera e non attribuiti per decadenza. Pertanto, stante l'avvenuta restituzione dei medesimi al Ministero dell'economia e delle finanze, il contenuto della proposta di legge non incide né preclude i rimborsi elettorali già attribuiti alle altre forze politiche ai sensi della vigente normativa.

Il comma 2 contiene la clausola di stile con la quale si autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si conforma alla relazione svolta dal relatore e si rimette al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio e rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 26 luglio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE – N. 2611

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 328.611,95 euro per l'anno 2002 e a 89.621,44 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14STC0003550